

Consiglio di stato: la competenza viene meno solo quando si passa alla fase esecutiva

# Oneri di urbanizzazione al Tar

## Sulla riscossione decide il giudice amministrativo

DI SERGIO TROVATO

**G**li oneri di urbanizzazione, e relative sanzioni per l'omesso pagamento, che le amministrazioni comunali possono riscuotere tramite cartella di pagamento o ingiunzione, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, anche nella fase della riscossione coattiva. La competenza del Tar viene meno solo nella fase esecutiva, nel momento in cui viene adottato un atto di pignoramento immobiliare o un atto esecutivo mobiliare, quale il fermo amministrativo. Da questo momento la parola passa al giudice ordinario. Lo ha stabilito il Consiglio di stato, sesta sezione, con la sentenza 484 del 15 gennaio 2021.

Per i giudici di palazzo Spada, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica e edilizia «comprende anche la riscossione mediante cartella di pagamento, ovvero tramite ordinanza-ingiunzione ex art. 2, rd n. 639 del 1910, degli oneri

di urbanizzazione con applicazione delle relative sanzioni, restando esclusa dall'ambito di cognizione di tale giudice la sola procedura esecutiva in senso stretto, che ha inizio con il pignoramento, o, quanto ai beni mobili registrati, con l'eventuale provvedimento di fermo - che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Nel caso di specie oggetto della controversia non è la procedura esecutiva in senso stretto». La contestazione ha avuto di mira solo l'atto della riscossione coattiva. Del resto, l'interessato ha impugnato un atto riguardante la sanzione irrogata dal comune in materia di edilizia e l'urbanistica, su cui è competente a decidere il giudice amministrativo.

Viene richiamato nella pronuncia l'articolo 133, lett. f), del codice del processo amministrativo, in base al quale è competente a decidere il Tar su tutte le controversie aventi a oggetto gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica e edilizia, concernenti gli



aspetti dell'uso del territorio, «e fra esse rientrano anche i giudizi relativi alla contestazione dell'an e del quantum di una sanzione pecuniaria edilizia». Il Consiglio di stato ha precisato che il limite che può essere opposto è rappresentato dalla contestazione riguardante un atto della procedura esecutiva, come per esempio un pignoramento, che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Al riguardo, in merito ai confini tra giurisdizione tributaria e ordinaria, è opportuno porre in evidenza che la Cassazione (ordinanza 12608/2018) ha

chiarito che è competente a decidere il giudice tributario in caso di impugnazione dell'atto di pignoramento, ma solo se il contribuente contesta la mancata o irregolare notifica della cartella di pagamento.

Naturalmente, lo stesso principio vale qualora venga eccepita l'omessa o invalida notifica dell'ingiunzione da parte degli enti locali o dei concessionari privati, trattandosi di atto della riscossione coattiva che precede le azioni esecutive.

Secondo la Cassazione, va proposta innanzi al giudice tributario «l'opposizione agli

atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento». Dunque, la contestazione delle azioni esecutive rientra nell'ambito della giurisdizione fiscale solo se il debitore eccepisce vizi di notifica della cartella o di altro atto presupposto quale, per esempio, l'intimazione di pagamento o avviso di mora che dir si voglia. Ciò costituisce un'eccezione alla regola, poiché in tema di azioni esecutive la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Va ricordato che l'ingiunzione, disciplinata dal regio decreto 639/1910, è uno strumento alternativo per la riscossione delle entrate locali, sia tributarie che patrimoniali, che può essere utilizzata dalle amministrazioni territoriali, nonché dai concessionari iscritti all'albo del ministero dell'economia e delle finanze, nella qualità di affidatari del servizio, qualora decidano di non avvalersi per la riscossione coattiva del ruolo e della cartella di pagamento.

© Riproduzione riservata

